

Roma, 03/09/2014

Ai gentili Clienti Loro sedi

# OGGETTO: Proroga 770: effetti sul ravvedimento

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza del fatto che a seguito della **proroga della presentazione del modello 770/2014** slitta anche il termine per la regolarizzazione, tramite il ravvedimento operoso, delle violazioni relative al 2013 connesse con gli omessi/tardivi versamenti.

Considerato, infatti, che il ravvedimento deve essere effettuato, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 472/97 "entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione", ossia, alla luce della proroga, entro il 19.9.2014.

#### Premessa

Con apposito Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri è stato prorogato dal 31.7.2014 al 19.9.2014 il termine di presentazione dei:

- ✓ modelli 770/2014 Semplificato;
- ✓ modelli 770/2014 Ordinario.

Il differimento dei termini di presentazione dei modelli 770/2014 è stato disposto per venire incontro alle esigenze rappresentate dalle aziende e dalle categorie professionali, in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da effettuare per conto dei contribuenti e dei sostituti d'imposta, considerando anche le proroghe che sono state concesse in relazione ai versamenti derivanti dai modelli UNICO 2014 e IRAP 2014;

### Obbligo di presentazione telematica

Si ricorda che i sostituti d'imposta devono presentare all'Agenzia delle Entrate i modelli 770/2014, sia Semplificato che Ordinario, esclusivamente in via telematica:

✓ direttamente, utilizzando il sistema Fisconline o Entratel;

CCIAA 1256825

www.conserimp.com

CON.SER.IMP. SRL

C.F. - P. IVA 10799461008

info@conserimp.com

Via Mario Bianchini n. 51 00142 Roma



✓ oppure tramite un intermediario abilitato (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc., comprese le società del gruppo), secondo le stesse regole applicabili alle altre dichiarazioni.

La trasmissione telematica dei modelli 770/2014 può essere effettuata da due soggetti diversi (sostituto d'imposta o intermediario ovvero due intermediari) quando:

- √ vi è l'obbligo di presentare sia il modello Semplificato che quello Ordinario;
- √ il modello Semplificato viene suddiviso in due parti.

## Effetti al fine del ravvedimento operoso

La proroga al 19.9.2014 del termine di presentazione dei modelli 770/2014 produce effetti anche in relazione ai termini previsti per i ravvedimenti operosi, ad essa collegati.

#### In particolare:

Ravvedimenti operosi relativi all'infedele presentazione dei modelli 770/2013 e alle ritenute del 2013

In particolare, per effetto della proroga, slitta al 19.9.2014 anche il termine per regolarizzare, mediante l'istituto del ravvedimento operoso:

- ✓ l'infedele presentazione dei modelli 770/2013 Semplificato e Ordinario, relativi al 2012;
- ✓ l'omessa effettuazione, nel 2013, delle ritenute;
- √ l'omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2013.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/97, infatti, tali ravvedimenti operosi possono essere effettuati:

- ✓ entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- ✓ sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore, o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza (c.d. "cause ostative").

Al fine di fruire del ravvedimento operoso dovranno essere corrisposti:

✓ le previste sanzioni ridotte, in relazione alle diverse violazioni;

CCIAA 1256825



- ✓ per le violazioni relative ai versamenti, anche gli interessi al tasso legale, nella misura:
  - o del 2,5%, fino al 31.12.2013;
  - o dell'1%, dall'1.1.2014.
- Ravvedimento operoso dell'omessa presentazione dei modelli 770/2014
  Qualora non venga rispettata la nuova scadenza del 19.9.2014 per la presentazione dei modelli 770/2014 Semplificato e Ordinario, la violazione può essere regolarizzata, ai sensi del citato art. 13 del D.Lgs. 472/97:
  - ✓ mediante il ravvedimento operoso;
  - √ nei successivi 90 giorni;
  - ✓ sempreché non intervengano le suddette "cause ostative".

L'omessa presentazione dei modelli 770/2014 Semplificato e Ordinario, entro la nuova scadenza del 19.9.2014, potrà quindi essere regolarizzata, mediante il ravvedimento operoso, entro il 18.12.2014 (90 giorni successivi al termine prorogato previsto per la presentazione).

Al fine di fruire del ravvedimento operoso dovranno essere corrisposte le previste sanzioni ridotte per la presentazione tardiva di ciascuna dichiarazione.